

Spett.le  
CONSOB  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G. B. Martini, n. 3  
00198 ROMA

A mezzo SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno

Milano, 11 marzo 2022

**Oggetto: modifiche al Regolamento Emittenti in materia di distribuzione transfrontaliera degli OICR finalizzate all’adeguamento del Regolamento (UE) 2019/1156 e attuazione della Direttiva (UE) 2019/1160 e ulteriori modifiche di adeguamento di alcuni aspetti relativi al Regolamento (UE) 2019/2088**

Borsa Italiana S.p.A., parte del gruppo Euronext, è lieta di poter contribuire al processo di consultazione relativo alle proposte di modifica del Regolamento Emittenti finalizzate all’adeguamento del Regolamento (UE) 2019/1156 e attuazione della Direttiva (UE) 2019/1160 (di seguito, anche, Direttiva e Regolamento CBDF o CBDF Package) e le ulteriori modifiche di adeguamento di alcuni aspetti relativi al Regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento SFDR) e il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla Tassonomia).

A tal proposito, si illustrano di seguito alcune osservazioni circa le modifiche al Regolamento Emittenti oggetto di consultazione.

**Osservazioni**

**a) Disciplina relativa alle c.d. *local facilities***

La disciplina relativa alle *local facilities* introdotta dalla Direttiva CBDF, prevista per la commercializzazione in Italia di OICR UE da parte di gestori italiani o UE nei confronti di investitori non professionali, richiede al gestore di mettere a disposizione una struttura che consenta, tra l'altro, agli investitori di eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA.

Come noto, Borsa Italiana gestisce il Mercato per gli Investment Vehicles (Euronext MIV Milan), primariamente destinato alla quotazione dei fondi alternativi di investimento (FIA), ed il mercato ETFPlus dedicato altresì all'ammissione di ETF, ETN ed ETC.

In particolare, si osserva che l'ammissione al mercato Euronext MIV Milan è consentita sia laddove la fase di commercializzazione del FIA preceda l'ammissione alle negoziazioni sia nel caso in cui la stessa commercializzazione sia contestuale all'ammissione. Si evidenzia pertanto che in quest'ultimo caso di ammissione contestuale alla commercializzazione, le funzioni assolve dalle *local facilities* relative alla esecuzione, sottoscrizione degli ordini impartiti dagli investitori del FIA possono considerarsi già assolve per il tramite della piattaforma di negoziazione di Borsa Italiana.

Analogo ragionamento è applicabile con riferimento agli ETF negoziati presso il mercato ETFPlus (mentre gli strumenti ETC e ETN non rientrano nel campo applicativo della disciplina in oggetto), atteso che, anche in tale ipotesi la funzione relativa all'esecuzione degli ordini di acquisto e vendita degli ETF avviene mediante la piattaforma di negoziazione di Borsa Italiana.

Pertanto, si richiede a codesta rispettabile Autorità di modificare gli articoli 19-*quater* e 28-*bis* come segue:

Art. 19-*quater*

Strutture a disposizione degli investitori

*L'OICVM UE mette a disposizione in Italia strutture per gli investitori con il compito di:*

*a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in quote o azioni di OICVM UE, conformemente alle condizioni previste nella*

*documentazione d'offerta, **fatto salvo il caso di ammissione alle negoziazioni dell'OICVM;***

[...]

Art. 28-bis

(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)

[...]

*2-bis. Nel caso in cui la commercializzazione di FIA UE sia rivolta alle categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale, la lettera di notifica contiene, altresì, le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44 del Testo unico che la Sgr mette a disposizione in Italia con il compito di:*

*a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA, **fatto salvo il caso in cui la commercializzazione del FIA UE avvenga contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso;***

## **b) Disciplina relativa al c.d. *pre-marketing* dei FIA**

In relazione alle modifiche al Regolamento Emittenti connesse alla disciplina del *pre-marketing*, si osserva che il proposto articolo 28.1 dispone che eventuali sottoscrizioni di quote o azioni di FIA effettuate da investitori professionali entro diciotto mesi dall'inizio dello svolgimento dell'attività di pre-commercializzazione, siano considerate come il risultato della commercializzazione richiedendosi dunque l'espletamento della procedura di notifica. Come illustrato nel paragrafo a) che precede, l'ammissione alle negoziazioni di FIA sul mercato Euronext MIV Milan è consentita sia laddove la fase di commercializzazione del FIA preceda l'ammissione alle negoziazioni sia nel caso in cui la stessa commercializzazione sia contestuale all'ammissione. In particolare, laddove l'ammissione alle negoziazioni avvenga in una fase successiva alla commercializzazione del FIA ma comunque nei diciotto mesi dalla data di *pre-marketing*, si suggerisce di verificare la coerenza della sopra indicata previsione di cui all'articolo 28.1 rispetto a tale particolare

fattispecie, allo scopo di evitare eventuali conseguenze inattese connesse l'espletamento di ulteriori adempimenti già assolti in fase precedente alla quotazione.

### **c) Adeguamento al Regolamento SFDR e Regolamento Tassonomia**

Si accoglie favorevolmente l'intervento di adeguamento del Regolamento Emittenti volto ad integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le previsioni in materia di informazioni pre-contrattuali previste dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia.

Con specifico riferimento all'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri, in un'ottica di coerenza rispetto a quanto previsto per quanto concerne il prospetto da pubblicare in relazione alle quote o azioni di OICR aperti, si richiede di specificare che, le informazioni di natura pre-contrattuale previste dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia dovranno essere inserite anche all'interno del documento per la quotazione con riferimento agli OICR UE redatto secondo lo schema 2 di cui all'Allegato 1B che devono essere oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 59 e 60 del Regolamento emittenti.

\*\*\*

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:

Paola Fico ([pfico@euronext.com](mailto:pfico@euronext.com)); Isabella Tirri ([itirri@euronext.com](mailto:itirri@euronext.com)); Mauro Cannavò ([mcannavo@euronext.com](mailto:mcannavo@euronext.com)).